



Città metropolitana
di Venezia

Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE SCUOLE NAUTICHE

| | |
|---|----|
| TITOLO I | 2 |
| Art. 1 - Generalità e fonti normative | 2 |
| Art. 2 - Scopi e attività | 2 |
| Art. 3 - Tipi..... | 2 |
| TITOLO II..... | 3 |
| Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività..... | 3 |
| Art. 5 – Domanda | 4 |
| Art. 6 - Capacità finanziaria | 5 |
| Art. 7 - Locali delle scuole nautiche e dei centri d'istruzione. | 5 |
| Art. 8 - Arredamento didattico | 6 |
| Art. 9 – Materiale per le lezioni teoriche | 6 |
| Art. 10 – Materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica..... | 7 |
| Art. 11 - Centri di istruzione | 8 |
| Art. 12 - Insegnanti e istruttori | 8 |
| Art. 13 - Durata e modalità di effettuazione dei corsi..... | 10 |
| Art. 14 - Registri..... | 10 |
| TITOLO III..... | 10 |
| Art. 15 - Trasferimento del complesso aziendale..... | 10 |
| Art. 16 - Trasformazione e variazione dell'impresa | 11 |
| Art. 17 - Cambio locali o trasferimento di sede | 11 |
| Art. 18 - Sospensioni | 12 |
| TITOLO IV | 12 |
| Art. 19 – Tariffe e orari di apertura | 12 |
| TITOLO V..... | 12 |
| Art. 20 - Responsabilità professionale | 12 |
| Art. 21 - Vigilanza e sanzioni..... | 13 |
| TITOLO VI | 14 |
| Art. 22 - Dipendenti e accesso ai pubblici uffici..... | 14 |
| Art. 23 - Pubblicizzazione degli atti..... | 14 |
| Art. 24 - Responsabile del procedimento | 14 |
| Art. 25 - Verifica e aggiornamento del regolamento. | 14 |
| Art. 26 - Norme transitorie | 14 |
| Art. 28 - Entrata in vigore e norme finali..... | 14 |

TITOLO I

Art. 1 - Generalità e fonti normative

1. Sono denominati scuole nautiche le strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività di educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione, vigilanza amministrativa da parte della Città metropolitana di Venezia, in base all'attribuzione di compiti e funzioni operata con D.M. 29.07.2008, n. 146.

2bis. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l'autorizzazione di cui al comma 2.

3. La materia del settore è pertanto regolata dal presente "Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche ed il riconoscimento dei loro consorzi" predisposto dalla struttura competente in materia di Trasporti dell'Ente sulla base della vigente normativa, in base a quanto disposto dall'art. 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Art. 2 - Scopi e attività

1. Le scuole nautiche hanno per scopo fondamentale l'educazione, l'istruzione, la formazione l'aggiornamento e l'addestramento dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, nonché eventualmente per il conseguimento dei titoli e delle qualifiche del personale navigante della navigazione interna.

2. Le scuole nautiche collaborano con l'Ente e con le competenti Autorità scolastiche nell'attività di educazione nautica degli alunni delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado.

3. Le scuole nautiche possono svolgere, limitatamente ai propri candidati, oltre all'insegnamento, alla preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità al comando e alla condotta delle unità da diporto e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni.

4. L'attività della scuola nautica, afferente all'insegnamento teorico e al disbrigo delle relative pratiche, deve svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dalla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 3 - Tipi

1. Le scuole nautiche autorizzate si distinguono in cinque tipi così distinte per le seguenti specie di navigazione:

a1) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a vela e a motore senza alcun limite dalla costa;

a2) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto solo a motore senza alcun limite dalla costa;

a3) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a vela e a motore entro le dodici miglia dalla costa;

- a4) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto solo a motore entro le dodici miglia dalla costa;
- b) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando delle navi da diporto.
2. Le scuole nautiche di tipo A e B svolgono l'educazione, l'istruzione, la formazione l'aggiornamento e l'addestramento dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria C di cui all'art. 27 del D.M. n. 146/2008.

TITOLO II

Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'attività, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente.
2. Nel caso di società o enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente. La delega deve, tuttavia, risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della società o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, che quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata a chi dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) età di anni diciotto;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado;
 - c) adeguata capacità finanziaria;
 - d) residenza in Italia e cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno stato membro della Comunità Europea);
 - e) iscrizione alla C.C.I.A.A.
 - f) proprietà o disponibilità giuridica dei locali idonei per la sede dell'attività;
 - g) adeguata attrezzatura tecnica, di mezzi per le esercitazioni di comando e condotta, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l'autorizzazione;
 - h) avere personale abilitato alle funzioni di insegnante e istruttore così come statuito dall'art. 42 comma 6 D.M. n. 146 del 29.07.2008, nonché dall'art. 12 del presente regolamento.
 - i) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione.
- Per le persone giuridiche gli anzidetti requisiti di cui alle lettere a), b) d) ed i), devono essere posseduti dal legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata.
- Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti di cui alle lettere a), b) d) ed i) devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, gli stessi requisiti da ultimo citati devono essere posseduti da ognuno di questi.

4. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, dotate delle attrezzature, degli strumenti nautici, del materiale didattico necessario e aventi la disponibilità di unità da diporto aventi abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati, possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di scuola nautica.

Art. 5 – Domanda

1. La domanda in regola con le norme sull'imposta di bollo è presentata alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente in base alle modalità previste dal D.Lgs. n. 445/2000, con tutti i dati anagrafici e fiscali del richiedente e di tutti i soci per le società di persone, dei soci accomandatari per le società in accomandita, degli amministratori per ogni altro tipo di società, denominazione e sede della scuola nautica, corredata dai documenti indicati al comma 2, ai numeri da 1 a 13.

2. La domanda di cui al comma precedente deve contenere le dichiarazioni rese dai soggetti ivi indicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. n. 445/2000 relative a:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) possesso e numero del codice fiscale/partita IVA;
- e) titolo di studio di istruzione di secondo grado, con indicazione della denominazione e della sede dell'Istituto presso cui è stato conseguito;
- f) insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D. Lgs. 159/2011.

La domanda deve contenere inoltre:

- l'indicazione del tipo di scuola nautica da autorizzare, tra quelli previsti all'art. 3 del presente regolamento;
- i soggetti che svolgeranno le funzioni di insegnante di teoria e di istruttore di condotta e comando;

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) planimetria dei locali in scala 1/100 corredata dai relativi conteggi della superficie netta, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, con relativo contratto di proprietà o di locazione aventi i requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- 2) certificato igienico-sanitario dei locali per uso autoscuola, rilasciato dalla ULSS competente;
- 3) certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali rilasciato dal Comune, o estratto catastale con la categoria;
- 4) documentazione relativa alla adeguata capacità finanziaria (art. 6);
- 5) documentazione relativa al personale (artt. 12 e 22);
- 6) copia dell'atto costitutivo registrato (per s.n.c., s.p.a. e s.a.s.) ed inoltre copia dello statuto (per cooperative e s.r.l.) ed eventuali successive modificazioni;
- 7) elenco del materiale per le lezioni teoriche in dotazione;
- 8) copia della licenza di navigazione ed eventuali certificati di sicurezza in corso di validità, ovvero il manuale del proprietario;
- 9) documentazione indicata al successivo art. 10, comprovante il titolo in base al quale viene utilizzata l'unità da diporto;
- 10) dichiarazione di potenza motore.
- 11) copia attestato di assicurazione dell'unità da diporto per uso scuola nautica;

12) tariffario da vidimare a cura della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente;
13) ABROGATO;

14) marca da bollo per l'atto di autorizzazione;

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere in regola con le norme in materia di imposta di bollo; sono fatte salve le modalità di acquisizione di documentazione prevista e disciplinata dal D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

3. A seguito della presentazione della domanda, la struttura competente in materia di trasporti dell'Ente provvederà ad effettuare l'istruttoria della pratica e il sopralluogo per la verifica del materiale per le lezioni teoriche e dei locali.

Nel caso in cui, in occasione dell'istruttoria e del sopralluogo, sia riscontrata la mancanza o l'insufficienza di documentazione relativa ad uno o più condizioni o requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, il richiedente verrà invitato ad integrare la domanda, concedendogli un termine che non può, in ogni caso, essere inferiore a giorni trenta.

4. Nel caso in cui il sopralluogo abbia esito positivo, la struttura competente in materia di trasporti dell'Ente invia la richiesta del parere obbligatorio, previsto dall'art. 42, comma 4, del D.M. n. 146/2008, indirizzandola al Capo del Compartimento Marittimo o al Dirigente della Direzione Generale Territoriale del Ministero dei Trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale, unitamente alla copia della domanda e della documentazione allegata alla pratica.

5. L'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente regolamento, è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 6 - Capacità finanziaria

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica, debbono dimostrare di avere una adeguata capacità finanziaria mediante:

a) certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 50.000,00 liberi da gravami ipotecari, da documentare con:

- visura catastale completa della indicazione della rendita catastale ovvero
- titolo di proprietà registrato;

o, in alternativa a quanto indicato sotto la lettera a):

b) attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di € 25.000,00 rilasciata da:

- 1) aziende o istituti di credito;
- 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.500.000,00.

2. L'attestazione deve essere formulata secondo lo schema allegato al presente regolamento.

Art. 7 - Locali delle scuole nautiche e dei centri d'istruzione.

1. I locali delle scuole nautiche devono comprendere:

a) un'aula di almeno mq. 25,00 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico – tale requisito non si applica ai locali dei centri di istruzione cui non è demandata anche l'effettuazione di corsi teorici;

b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie, antistante l'aula o laterale alla stessa e con ingresso autonomo;

c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati (anche con impianti di aerazione ed illuminazione elettrica).

2. L'idoneità di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha la sede l'autoscuola o la scuola nautica.

3. I criteri dettati dal presente articolo non si applicano alle scuole nautiche operanti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, purché i locali vengano giudicati idonei; tali criteri si applicano alle scuole nautiche che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo (complesso aziendale o ubicazione sede), escluse le ipotesi di sfratto, per finita locazione o chiusura permanente al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore dei relativi decreti, sopra menzionati.

Art. 8 - Arredamento didattico

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna dimensioni minime m. 1,10 X 0,80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per allievo;
- d) da tavoli da carteggio per gli allievi di superficie corrispondente ad una carta nautica di cui all'art. 9 comma 1 lettera k) completamente aperta.

Art. 9 – Materiale per le lezioni teoriche

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

- a) una serie di cartelli con i segnalamenti nautici:
 - a1) fanali e segnali visivi e acustici del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
 - a2) codice internazionale dei segnali;
- b) tavole raffiguranti la rosa dei venti e la proiezione di Mercatore;
- c) tavole raffiguranti le precedenza di rotta;
- d) tavole raffiguranti gli elementi costitutivi e le manovre delle imbarcazioni a vela e a motore, con la relativa nomenclature;
- e) esemplari di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti per la navigazione per la quale si svolgono i corsi;
- f) i principali strumenti nautici: squadrette nautiche, compasso, bussola magnetica a liquido, bussola da rilevamento, grafometro, barometro, igrometro, termometro, anemometro;
- g) Pubblicazioni: Portolano- Fari e Fanali – Segnali da Nebbia – Carta 1111, Codice della Navigazione e relativi regolamenti, Regolamenti di sicurezza, Codice Europeo della Navigazione Interna, normativa sul diporto, regolamenti locali;
- h) Libro delle effemeridi, libro sulla costruzione e stabilità della nave e comunque altri libri di testo scelti in funzione del corso svolto e del programma seguito (per patenti per navi e unità da diporto senza limiti dalla costa);
- i) gps;
- j) cartelloni relativi all'emisfero celeste, starfinder o sestante, tavole per la risoluzione delle rette di altezza per patenti (per navi e unità da diporto senza limiti dalla costa);
- k) carte nautiche, anche in formato digitale, edite dall'Istituto Idrografico della Marina (I.I.M.) in relazione al numero degli allievi.

2. Le scuole nautiche per la strumentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) possono attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.

Art. 10 – Materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica

1. Il materiale per le esercitazioni, istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti e per l'effettuazione dei relativi esami è diverso a seconda che la scuola nautica sia tra quelle comprese ai punti a1), a2), a3), a4), b) dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento. A seconda del tipo la scuola nautica deve avere la disponibilità di:

a1) un'imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario abilitato alla navigazione senza limiti dalla costa ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A o B;
un'unità da diporto a motore abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa, ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A o B.

La scuola nautica che intenda effettuare esercitazioni, istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti e per l'effettuazione dei relativi esami, solo con unità da diporto a vela con motore ausiliario, non è tenuta ad avere a disposizione anche un'unità da diporto a motore. In tal caso non può iscrivere allievi candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto solo a motore;

a2) un'imbarcazione da diporto a motore abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa, ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A o B;

a3) un'unità da diporto a vela con motore ausiliario, di lunghezza f.t. non inferiore a 7 metri, abilitato alla navigazione entro le dodici miglia dalla costa, ovvero con marcatura CE e appartenente alla classe di progettazione A, B o C;

un'unità da diporto a motore, di lunghezza f.t. non inferiore a 5 metri, abilitata alla navigazione entro le dodici miglia ai sensi dell'art. 27 comma 3 lettera B del D.Lgs. 171/2005, ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A, B o C, dotata di motore per la cui condotta sia necessaria la patente, e di timoneria a ruota.

La scuola nautica che intenda effettuare esercitazioni, istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti e per l'effettuazione dei relativi esami, solo con unità da diporto a vela con motore ausiliario, non è tenuta ad avere a disposizione anche un'unità da diporto a motore. In tal caso non può iscrivere allievi candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto solo a motore;

a4) un'unità da diporto a motore, di lunghezza f.t. non inferiore a 5 metri, abilitata alla navigazione entro le dodici miglia ai sensi dell'art. 27 comma 3 lettera B del D.Lgs. 171/2005, ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A, B o C, dotata di motore per la cui condotta sia necessaria la patente, e di timoneria a ruota;

b) nave da diporto a motore e a vela con motore ausiliario.

La disponibilità si intende dimostrata quando il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio della scuola nautica:

1. sia proprietario o armatore dell'unità;

2. abbia stipulato un contratto di locazione con il relativo proprietario o armatore;

3. abbia stipulato un contratto di comodato registrato con il proprietario o armatore dell'unità, che ne preveda espressamente l'uso per esercitazioni pratiche ed effettuazione di esami. L'unità da diporto non può essere oggetto di più di due contratti di comodato.

In caso di navi o imbarcazioni, è necessario aver presentato previamente all'ufficio d'iscrizione apposita domanda di annotazione anche per l'insegnamento professionale.

I natanti utilizzati per l'attività di scuola nautica nelle acque interne di competenza della Regione Veneto devono essere muniti di apposito contrassegno di identificazione di Diporto Commerciale ai sensi della DGR n. 4312 del 28.12.2007.

Art. 11 - Centri di istruzione

1. A due o più scuole nautiche autorizzate è data facoltà di consorziarsi secondo quanto disposto dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti) e costituire Centri di istruzione nautica. Esse devono indicare alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente:

- a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
- b) il responsabile del centro di istruzione;
- c) le generalità degli istruttori;
- d) l'ubicazione della sede del Centro. I locali da adibire a Centro di istruzione devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate e situati in uno dei Comuni in cui le stesse sono dislocate.

2. Se le singole scuole nautiche demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione di corsi teorici devono, in aggiunta, indicare alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente le generalità degli insegnanti.

3. Il Centro di istruzione deve essere dotato di:

- a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzioni demandate dalle scuole nautiche aderenti;
- b) attrezzatura didattica di cui agli artt. 8 e 9.

I locali, se al Centro di istruzione è demandata anche l'effettuazione dei corsi teorici, devono avere le caratteristiche di cui all'art. 7.

4. Il responsabile del centro di istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di scuola nautica.

5. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente sempre che siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e delle unità da diporto necessarie per l'esercitazione e per la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non di quelli inviati al Centro di istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

6. Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le scuole nautiche aderenti al Centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel Centro.

7. La struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuta a riconoscere i Centri di istruzione a tutti gli effetti legali e provvede ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle scuole nautiche consorziate.

8. Qualora al consorzio aderiscano scuole nautiche aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma è effettuato dalla Provincia nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede del Centro. Essa provvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole autoscuole e scuole nautiche aderenti nonché ai direttori degli uffici provinciali D.T.T. e alle Capitanerie di Porto per i conseguenti adempimenti.

Art. 12 - Insegnanti e istruttori

1. La scuola nautica o il centro di istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di condotta e comando oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino

entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati.

1bis. Le scuole nautiche di tipo a1) e a3) devono avere, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche uno o più esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.

2. Se una scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il titolare può essere autorizzato ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica o centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.

3. La scuola nautica può impiegare i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4, regolarmente abilitati, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno:

- dipendente;
- collaboratore in impresa familiare;
- associato in partecipazione;
- lavoratore autonomo;
- collaboratore con contratto stipulato secondo la normativa vigente.

Al personale insegnante di più scuole nautiche, appartenenti ad un unico titolare o società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

4. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente. I titolari delle scuole nautiche devono, pertanto, richiedere di inserire, nel proprio organico, gli insegnanti e gli istruttori che intendono utilizzare, inviando alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, unitamente alla domanda in bollo con le specifiche distinte funzioni, la seguente documentazione unitamente ad una marca da bollo per l'atto di autorizzazione e a una foto formato tessera:

a) per gli insegnanti di teoria, come stabilito dall'art. 42, comma 6, del D.M. n. 146/2008, almeno uno dei seguenti titoli:

- abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del D.M. 30.11.2007;

- titolo professionale del diporto per lo svolgimento di servizi di coperta;

- certificazione di essere insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale, corredata da autorizzazione del capo d'istituto se in servizio;

- certificazione di essere un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni;

- patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno cinque anni.

b) per gli istruttori di pratica nautica, come stabilito dall'art. 31 del D.M. n. 146/2008:

- patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

Non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di insegnante o di istruttore:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

- coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dal D. Lgs. 159/2011;

- coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. Inoltre, nel caso di insegnante o istruttore con rapporto occasionale non continuativo, si richiede:
 - dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici;oppure
 - nulla osta dell'Ente di appartenenza.

5. La struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, esaminata la documentazione e accertato il possesso dei requisiti richiesti, rilascia l'autorizzazione- tessera di riconoscimento per gli insegnanti e gli istruttori con l'indicazione delle mansioni. In caso di variazioni l'autorizzazione-tessera dell'interessato deve essere restituita alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, a cura e sotto la responsabilità del titolare dell'autoscuola.

Art. 13 - Durata e modalità di effettuazione dei corsi

1. La determinazione del numero e delle ore di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche sono lasciate al giudizio dell'insegnante e dell'istruttore della scuola nautica.

Art. 14 - Registri

1. Le scuole nautiche devono curare la tenuta dei documenti contenenti gli elementi fondamentali di seguito elencati:

a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi al comando e alla condotta unità da diporto, data degli esami di teoria e guida e delle prove d'esame teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche, e relativo esito;

b) registro degli allievi trasferiti dalle scuole nautiche al centro di istruzione.

2. Il centro di istruzione deve redigere e tenere i documenti di cui alla lettera b del precedente comma, in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico o solo pratico degli allievi provenienti dalle scuole nautiche consorziate che hanno costituito detto Centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle scuole nautiche che hanno costituito il Centro deve essere annotato il trasferimento degli allievi al Centro stesso.

3. Il Centro d'istruzione provvede a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle scuole nautiche consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.

4. Dovrà essere utilizzato il registro come da modello approvato dalla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente.

TITOLO III

Art. 15 - Trasferimento del complesso aziendale

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa".

2. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa deve richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, sarà rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

3. In attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a tre mesi dalla data dell'atto di cessione dell'azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata, per giustificati motivi, per altri tre mesi.

4. Al titolare cedente è consentito solo di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non può iscriverne dei nuovi. Allo stesso è fatto obbligo di restituire l'atto di autorizzazione e fare annullare dalla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, le pagine del registro di iscrizione rimaste inutilizzate contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione.

5. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività della scuola nautica, previo nulla osta della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente al rilascio dell'autorizzazione mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito e per non più di sei mesi.

Art. 16 - Trasformazione e variazione dell'impresa

1. La trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o la trasformazione di forme societarie, richiede il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente che ne prenderà atto previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

3. Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 17 - Cambio locali o trasferimento di sede

1. Il cambio dei locali o il trasferimento della sede in locali aventi i requisiti prescritti dall'art. 7 deve essere autorizzata dalla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente.

2. La domanda per ottenere l'autorizzazione al trasferimento, in regola con l'imposta sul bollo e rivolta alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, deve contenere:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del titolare o del legale rappresentante;
- b) esatta denominazione e ubicazioni della vecchia e della nuova sede dell'attività.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- c) copia autenticata del titolo di proprietà o del contratto di affitto registrato relativo ai locali che saranno utilizzati dall'impresa;

- d) planimetria dei locali in scala 1:100, redatta da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie che deve essere uguale o superiore a quella prevista dal decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.92;
- e) certificato di agibilità rilasciato dal Comune, indicante la destinazione d'uso dei locali o estratto catastale da cui risulti la categoria.
- f) certificato igienico-sanitario dei locali per uso autoscuola, rilasciato dalla ULSS competente.

Art. 18 - Sospensioni

1. L'attività può essere sospesa per gravi motivi dal titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di 12 mesi, previa comunicazione scritta alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, che ne prende atto una volta confermata la validità della motivazione e constatato il completamento di tutti i corsi iniziati.

Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.

Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente.

TITOLO IV

Art. 19 – Tariffe e orari di apertura

1. Il tariffario è vidimato dalla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente e deve essere esposto nei locali in posizione chiaramente visibile.

2. Entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio della attività il Responsabile della scuola nautica dovrà comunicare alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente gli orari di apertura al pubblico.

3. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni, anche temporanee ma che comportino la chiusura dell'ufficio per un periodo corrispondente, come minimo, all'apertura settimanale, il Responsabile della scuola nautica dovrà darne immediata comunicazione alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente.

TITOLO V

Art. 20 - Responsabilità professionale

1. Il titolare della scuola nautica, o il socio amministratore o il legale rappresentante o la persona da questi delegata nel caso di società o ente e il responsabile legale del Centro di istruzione, devono avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali rispettivamente della scuola nautica e del centro di istruzione, rispondendo del loro regolare funzionamento nei confronti della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente.

2. Nello svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 264 del 1991.

Art. 21 - Vigilanza e sanzioni

1. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa da parte della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente. Nell'espletamento delle funzioni di assistenza e adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti nautiche, le scuole nautiche sono soggette a vigilanza della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente.

2. I funzionari della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente e il personale all'uopo delegato, muniti di apposita tessera di riconoscimento, sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi, ispezioni ed altri accertamenti nelle sedi atti a verificare:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività;
- b) la pubblicità e l'osservanza delle tariffe e degli orari;
- c) la regolarità della tenuta dei registri;
- d) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di scuola nautica è stato autorizzato.

3. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica nell'ambito dello svolgimento della attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento e per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

4. Oltre che la sanzione pecuniaria di cui al comma precedente, la struttura competente in materia di trasporti dell'Ente diffiderà il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del Centro di istruzione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro il termine di trenta giorni.

5. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido.

Il termine decorre dalla data dell'accertamento.

6. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 26 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.

7. Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi

8. Il Dirigente, qualora ritenga accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

9. Nel caso di inottemperanza al provvedimento di diffida nei termini in esso stabiliti, saranno adottati i provvedimenti sanzionatori di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo.

10. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando

- a) l'attività non si svolge regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare funzionamento.

11. L'autorizzazione è revocata quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;

d) per espressa rinuncia.

Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione viene ritirata altresì per decesso del titolare dell'autorizzazione, in mancanza di eredi o aventi causa.

12. Chiunque svolge, a fini di lucro, attività di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 500,00. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica.

13. Chiunque svolga attività di insegnamento o istruzione nelle scuole nautiche senza essere abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 125,00 a euro 500,00.

TITOLO VI

Art. 22 - Dipendenti e accesso ai pubblici uffici

1. Oltre agli insegnanti e agli istruttori, le scuole nautiche possono utilizzare personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per tale categoria.

2. ABROGATO

3. L'accesso ai Pubblici Uffici per svolgere le pratiche di competenza, è consentito a tutti i soggetti legittimati riconosciuti e individuati dalla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente mediante apposito tesserino. Tale tesserino personale è rilasciato su richiesta documentata e sottoscritta dal titolare a garanzia dei requisiti richiesti alle persone segnalate. Il titolare risponde, pertanto, personalmente dei tesserini richiesti con l'obbligo di restituire immediatamente quelli delegittimati.

Art. 23 - Pubblicizzazione degli atti

ABROGATO

Art. 24 - Responsabile del procedimento

ABROGATO

Art. 25 - Verifica e aggiornamento del regolamento

ABROGATO

Art. 26 - Norme transitorie

1. Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente regolamento dovranno essere compiuti entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Il Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, in caso di gravi o particolari e giustificati motivi, può concedere proroghe al termine previsto al precedente comma ma queste non possono superare di oltre sei mesi quello originariamente stabilito dal primo capoverso e dovranno essere supportate da fatti oggettivamente documentati.

Art. 28 - Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

Allegato

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato
si attesta che questo

Istituto

di

credito/Società finanziaria _____

ha concesso al sig. _____

nella forma tecnica di _____

un affidamento di € _____